

preservati i Sudditi di questa Nazione nel privilegio della spedizione degli affari Civili in via sommaria riguardanti l'importante Commercio dei medesimi in questa Piazza. Ed essendo vero, che la Nazione Ottomana abbia sempre goduto un tal privilegio sotto il passato Governo ex-Veneto con essere stata commessa la giudicatura sommaria de' suoi affari Civili Mercantili alla cessata Camera di Commercio, è venuto il Governo Generale nella Determinazione di ordinare, che i Sudditi Ottomani siano conservati nell'anzidetto privilegio, di che tutti i loro affari Civili riguardanti affari di Commercio in questa Piazza vengano trattati, e discussi sommariamente avanti il Tribunale Mercantile di questa Città, come praticavasi nell'anno 1796.

All'oggetto poi d'impedire, che di tal privilegio non ne venga da taluno, che non fosse Suddito Ottomano abusato per evadere in alcun modo il metodo stabilito per le Cause Mercantili da praticarsi avanti lo stesso Tribunale Mercantile, come viene prescritto al Capitolo 53. del Proclama 31. Marzo prossimo passato si prescrive, che dal suddetto Tribunale non debba essere accettata nessuna Causa Mercantile, o concernente affare marittimo spettante ai Sudditi della Sublime Porta, se contestualmente all'atto, che sarà prodotto per l'introduzione del-